

TI_GERICHTE 52.2000.294 vom 27. April 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-04-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.294

FR: TI_GERICHTE 52.2000.294 du 27 avril 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2000.294 del 27 aprile 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 10

LALPS e 46 cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). Non è infatti necessario richiamare dall'Ufficio del tutore ufficiale e dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento gli incarti concernenti il ricorrente, in quanto non apporterebbero ulteriori elementi rilevanti per il giudizio. 2. 2.1. Il permesso di domicilio, di durata illimitata (art. 6 cpv. 1 prima frase LDDS), perde ogni validità in seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS). Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando è stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a) o la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b) oppure quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d). L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa tuttavia che una simile misura può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze essa sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). L'espulsione fondata su uno dei motivi previsti dall'art. 10 cpv. 1 lett. c o d LDDS può essere pronunciata soltanto se il ritorno dell'espulso nel proprio Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (art. 10 cpv. 2 LDDS). Sono inoltre da evitare dei rigori inutili nelle espulsioni decise secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS. In questi casi lo straniero può eventualmente essere anche solo rimpatriato (art. 11 cpv. 3 seconda e terza frase LDDS). 2.2. Per rimpatrio s'intende il trasferimento di uno straniero dal sistema assistenziale del paese ospitante a quello d'origine. Tale provvedimento presuppone, di principio, che quest'ultimo Stato acconsenta alla presa a carico della persona interessata e che venga concluso un accordo per via diplomatica tra i Paesi interessati, al fine di stabilire le modalità del trasferimento (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). In assenza di una simile intesa, la misura di rimpatrio è ampiamente comparabile ad una decisione di espulsione fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, tranne per il fatto che essa non comporta il divieto di entrata in Svizzera. In simili casi, il rimpatrio di uno straniero può essere ordinato soltanto se si rivelano realizzate le condizioni poste dalla suddetta disposizione, e dagli art. 10 cpv. 2 e 11 cpv. 3 LDDS, nonché dall'art. 16 cpv. 3 ODDS (DTF 119 Ib 4 segg. consid. 2b e c). Allorquando più motivi di espulsione sono dati senza che nessuno di essi giustifichi, di per

sé, l'adozione di questo provvedimento per ragioni di proporzionalità, la situazione dello straniero va valutata nel suo insieme, per cui, a seconda delle circostanze, il suo allontanamento può comunque apparire giustificato (cfr. Wurzbürger, *La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers*, in: RDAF 53/1997 308). 3.

3.1. In concreto, l'autorità di prime cure ha esplicitamente rinunciato a pronunciare una decisione di espulsione, ritenendo che la medesima fosse sproporzionata per rapporto al lungo soggiorno del ricorrente in Svizzera. Essa ha quindi emanato, in sua vece, una semplice misura di rimpatrio. Risulta inoltre che la medesima autorità non ha tentato di accordarsi preventivamente con il Paese d'origine dell'insorgente in merito al trasferimento di quest'ultimo. Il provvedimento da essa pronunciato è dunque assimilabile ad una decisione d'espulsione - sprovvista di un divieto d'entrata in Svizzera - basata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS: per il che, esso deve rispettare tutte le condizioni previste dalla legge per questo genere di misura. Va osservato che la Repubblica italiana garantisce la cura alle persone indigenti (art. 32 Costituzione italiana). E' pure stato dato particolare rilievo al comportamento poco corretto tenuto dall'insorgente durante il suo soggiorno in Svizzera (art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS).

3.2. Le autorità inferiori hanno rettamente rilevato che, con la sua condotta in generale e i suoi atti, _____ denotava di non voler o di non essere grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita. Le 20 condanne inflitte all'insorgente - incontestate ed elencate in modo dettagliato nella risoluzione governativa cui si rimanda per brevità (v. consid. D) - costituiscono senz'altro un fattore di rilievo, unitamente ai cinque ammonimenti pronunciati nei suoi confronti, per ammettere la persistenza di un motivo di espulsione fondato sull'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS, facendo di lui una persona indesiderata in Svizzera.

3.3. A partire dal 1979, _____ è stato a carico dell'assistenza sociale per 19 anni, contraendo un debito verso lo Stato per una somma complessiva di oltre fr. 130'000.-. Da quanto precede, risulta indubbiamente che il ricorrente è caduto a carico dello Stato in maniera continua e rilevante. Al momento della decisione dipartimentale, emessa il 29 agosto 1997, nessun elemento permetteva di pronosticare un miglioramento della situazione. Durante la procedura ricorsuale dinnanzi al Consiglio di Stato, durata più di tre anni, l'insorgente ha invero cessato di chiedere tali sussidi. Egli ha ottenuto una rendita semplice di invalidità di fr. 970.- mensili con effetto dal 1° luglio 1996, la quale ammonta attualmente a fr. 1'005.- mensili. Inoltre, dal 1° luglio 1998, egli beneficia pure di una rendita complementare di fr. 1'022.- mensili. Nel marzo 1998, l'Ufficio AI ha finanche rimborsato fr. 18'755.- all'USSI per conto dell'insorgente, il quale non chiede più prestazioni dal giugno 1998. Sennonché, il fatto che egli non abbia più richiesto sussidi nelle more della procedura non è di decisivo rilievo. La situazione dello straniero va valutata nel suo insieme. Orbene, quanto da egli percepito attualmente dalle diverse assicurazioni sociali gli consente appena di vivere e non esclude che in futuro egli cada nuovamente a carico dell'assistenza pubblica. Inoltre, non va dimenticato che tali entrate sono insufficienti per poter rimborsare il suo debito nei confronti dello Stato, che ammonta pur sempre a fr. 117'516.30 (v. scritto 26 settembre 2000 dell'USSI al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Sulla scorta di quanto precede, non è dato dunque di vedere come il ricorrente possa, entro breve tempo, migliorare sensibilmente la propria situazione finanziaria. In questo senso, risultano chiaramente dati anche gli estremi per l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS.

4. Occorre ora verificare se il provvedimento adottato rispetta il principio di proporzionalità, in particolare le esigenze poste dagli art. 10 cpv. 2 e 11 cpv. 3 LDDS come pure l'art. 16 cpv. 3 ODDS.

4.1. _____ ha _____ anni e risiede nel nostro Paese sin dalla nascita. La sua condizione personale è degradata ed è sotto

tutela, ancorché volontaria. La lunga durata del soggiorno in Svizzera del ricorrente costituisce invero un elemento di sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli interessi contrapposti per valutare la proporzionalità di una misura d'allontanamento adottata per ragioni d'indigenza (DTF 119 Ib 1 consid. 4c). D'altra parte, come ha già avuto modo di rilevare il Tribunale federale confermando il rimpatrio di un cittadino africano residente in Svizzera da oltre vent'anni (RDAT 1999 I N. 56) va anche preso in considerazione il comportamento generale dell'insorgente. 4.2. Sebbene le diverse autorità giudiziarie e amministrative abbiano dato fiducia ad _____, sospendendo condizionalmente in diverse occasioni la pena di detenzione e quella accessoria dell'espulsione con un periodo di prova rispettivamente ammonendolo più volte, egli ha continuato a delinquere. In particolare, dopo la decisione 21 aprile 1993 con cui il Consiglio di Stato aveva annullato il provvedimento di espulsione adottato dal dipartimento nei suoi confronti, il ricorrente ha continuato a commettere reati ed è stato ancora condannato a una pena di detenzione il 20 gennaio 1994 (12 mesi), il 30 gennaio 1995 (8 mesi), nonché il 12 marzo (35 giorni), 26 maggio (90 giorni) e 23 dicembre 1997 (2 mesi), quest'ultima addirittura dopo l'inoltro del suo ricorso al Governo. Come se non bastasse, egli ha continuato anche in seguito ad interessare i servizi di polizia (v., per brevità, la risoluzione governativa ad D3, pag. 14). Con il suo comportamento in generale, l'insorgente ha dunque dimostrato un'incapacità pressoché totale di adattarsi alle regole vigenti nel nostro Paese. Dal lato professionale, il ricorrente non ha praticamente mai lavorato, eccetto una decina di giorni nel marzo 1993 quando attendeva l'esito del suo ricorso pendente dinnanzi al Consiglio di Stato. Egli denota dunque enormi difficoltà d'integrazione in Svizzera. Inoltre, malgrado i numerosi anni trascorsi in Svizzera, il ricorrente non ha saputo minimamente comprovare di aver allacciato dei legami particolarmente stretti sul piano personale. Il suo stile di vita, trascorsa principalmente nel mondo della droga, indica piuttosto il contrario. A torto quindi l'insorgente invoca la protezione della sua vita, privata ai sensi dell'art. 8 CEDU. 4.3. Non vi sono inoltre elementi concreti e oggettivi che permettano di rendere verosimile l'impossibilità, per il ricorrente, di far ritorno e di reinserirsi in Italia, dove il tenore di vita come pure le abitudini, la mentalità e le condizioni economiche sono assai simili a quelli ticinesi. Non risulta del resto che egli abbia ancora parenti in Svizzera, mentre è certa la presenza quantomeno di una sorella in Italia. Il fatto che egli non abbia relazioni intense con la stessa, oltre a non essere suffragato da alcun supporto probatorio, non è di decisivo rilievo. Egli non invoca nemmeno l'impossibilità di riallacciare i rapporti con la stessa. Neanche il fatto che il ricorrente sia sotto tutela (volontaria) permette di mutare il giudizio. 4.4. Tutto ben ponderato, l'interesse pubblico ad allontanare uno straniero che non cessa di delinquere da quasi vent'anni ed è stato a carico dello Stato in maniera continua e rilevante senza aver proceduto a rimborsare il debito contratto, è prevalente rispetto ai motivi di ordine privato per poter continuare a risiedere nel nostro Paese. 5. La decisione impugnata risulta dunque legittima, adeguata alle circostanze e rispettosa del principio della proporzionalità. Le autorità inferiori, limitandosi al rimpatrio del ricorrente, non hanno pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata. 6. L'istanza di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta siccome il ricorso era infondato sin dall'inizio (art. 30 PAmm). Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Non si può quindi prescindere dall'applicazione di una tassa di giudizio, che tenga conto della situazione finanziaria dell'insorgente. Per

questi motivi, visti gli art. 8 CEDU; 1, 4, 6, 9 cpv. 3, 10 cpv. 1 lett. a/b/d, 11 cpv. 3 LDDS; 16 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza _____, cittadino italiano, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il

E. 15

giugno 2001 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.

2. La domanda di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta. 3. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 300.–, sono a carico dell'insorgente. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 5. Intimazione a:

_____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II

presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.